

Prot. n. - 777 -

li

30 SET. 2013



parco regionale  
roccamonfina  
foce garigliano

Al Comune di  
**ROCCAMONFINA**  
e, p. c. Alla ditta  
MONTEATANO s.a.s  
c/o Comune di  
**Roccamonfina**



Oggetto: L.R. 33/93; L. R. 24/95. **Comune di Roccamonfina**. Richiesta di riesame della pratica in ditta Monteatano s.a.s. di cui alla nota prot. n.0004737 del 18/7/2013.

**Parco Regionale  
Roccamonfina  
Foce del Garigliano**

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel +39 0823 935518  
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it  
info@parcodiroccamonfina.it

Si riscontra la richiesta di riesame della pratica in oggetto per osservare quanto segue:  
la documentazione ulteriormente prodotta dalla ditta Monteatano s.a.s. in data 18/07/2013 non supera i dettagliati motivi di rigetto di cui alla nota dello scrivente Ente parco prot. n. 279 del 20/03/2013, e ciò alla stregua dei seguenti motivi:

- 1) le norme dell'art.7 della legge Regionale n. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il comma 6/bis, fanno sempre esclusivo riferimento ad edilizia già realizzata e quindi già esistente e non, come nel caso in esame ad "edilizia a realizzarsi" o "completarsi";
- 2) a tutt'oggi risultano realizzati, per esclusiva destinazione alberghiera, solo gli elementi strutturali, ovvero strutture verticali e/o orizzontali rispetto al progetto originario;
- 3) l'art. 7 della menzionata L.R. 19/2009 reca la seguente rubrica: "riqualificazione aree urbane degradate"; in tal senso l'amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare con il proprio provvedimento dette aree. Al riguardo si osserva che con deliberazione consiliare n. 27 del 03/7/2013, il Comune di Roccamonfina ha indicato alcuni edifici da tempo realizzati e che risultano dismessi e collocati in zone diverse del vigente PRG; per quanto concerne l'edilizia di cui all'istanza di riesame, impropriamente il Comune fa riferimento ad una struttura esistente, ad uso alberghiero, quando invece, come sopra osservato trattasi di edilizia appena iniziata, non ultimata e, quindi, nemmeno in uso.
- 4) Si aggiunge che ai sensi dell'art. 10 (misure di salvaguardia) della L.R. n. 16/2004, come sostituito dall'art. 8, comma 1 lettera (b) della L.R. n. 19/2009, e tenendo conto che con deliberazione della G.C. di Roccamonfina n. 89 del 28/12/2012, si è approvato il progetto preliminare del piano urbanistico comunale sono da intendersi sospese "ex lege" l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione, nonché ogni strumento di pianificazione sotto ordinato non compatibile con detti documenti. Giova ricordare che analoghe disposizioni normative sono contenute nell'art 12, comma 3, del DPR n. 380/2001.

Per i motivi sopra evidenziati, lo scrivente Ente Parco non può che confermare il rigetto dell'intervento edilizio, anche in virtù del parere reso dall'arch. di fiducia dell'Ente Parco.



**IL RESPONSABILE DEL PROC/TO**

- Enzo Antonio Di Sarro -